



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri"

Via Piave, 31 – 20010 Vittuone (MI)

Tel. 02 9024781

E mail: miic86200p@istruzione.it; pec: miic86200p@pec.istruzione.it

Circ. n° 49

Vittuone, 29/10/21

Oggetto: ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021/2024 DOCENTI ATA E GENITORI

VISTA la scadenza del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "DANTE ALIGHIERI" di VITTUONE venutasi a determinare con l'a.s. 2021/2022

VISTA la circolare dell' U.S.R. per la Lombardia prot. n° 0022302 del 08.10.2021 VISTE le disposizioni impartite con O.M. n° 215 del 15.07.91 modificata e integrata dalle OO.MM. n° 267/95, n° 293/96 e n° 277/98

SONO INDETTE LE ELEZIONI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 DALLE 8 ALLE 12

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021 DALLE 8 ALLE 13,30

Tutte le componenti della comunità scolastica sono chiamati a eleggere i loro rappresentanti in seno al Consiglio.

La composizione prevista per Istituti con popolazione scolastica superiore a 500 studenti è la seguente:

- N° 8 rappresentanti del personale docente
- N° 2 rappresentanti del personale A.T.A.
- N° 8 rappresentanti dei genitori
- N° 1 Dirigente Scolastico

I **genitori e docenti** possono esprimere il loro voto segnando:

- Il voto di lista
- N. 2 preferenze

Il personale **ATA** esprime il voto per la lista e/o **una sola preferenza**.

E' bene ricordare che Il genitore vota una sola volta nella classe o sezione frequentata dal figlio minore.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

- Le liste dei candidati, contrassegnate da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione e da un motto, devono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del 1 Novembre 2021 alle ore 12.00 del 06 Novembre 2021
- I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita
- Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto
- Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate a norma di legge (dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Dirigente Scolastico)
- Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di 16 candidati e deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente



Si riporta di seguito lo scadenziario dei principali adempimenti relativi alle suddette elezioni:

1	Designazione della commissione elettorale (2 docenti+2 genitori + 1 ATA) entro il giorno 07/10/2021 (45° giorno antecedente le votazioni)
2	Comunicazione dei nominativi degli elettori alla commissione elettorale entro il giorno 17/10/2021 (35° giorno antecedente le votazioni)
3	Formazione e pubblicazione elenco degli elettori, a cura della commissione elettorale, entro il giorno 27/10/2021 (25° giorno antecedente)
4	Presentazione delle liste dei candidati, per le 3 componenti, dalle ore 9.00 del giorno 01/11/2021 (20° giorno antecedente) e non oltre le ore 12.00 del giorno 06/11/2021 (15° giorno antecedente)
5	Propaganda elettorale : dal giorno 03/11/2021 al giorno 19/11/2021 (dal 18° al 2° giorno antec)
6	nomina seggi entro il giorno 16/11/2021 (5° giorno antecedente)

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI del CONSIGLIO DI ISTITUTO T.U. (Dlgs 297/94)

Il Consiglio d'Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola.

Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'Istituto, **ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni)** elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

- Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa)
- Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
- Adotta il Regolamento di Istituto
- Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
- Delibera il calendario scolastico.
- Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
- Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
- Adotta le iniziative dirette all'educazione della salute.
- Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio.

Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.

ELEZIONI

Le elezioni del Consiglio d'Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente. Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e dall'Ordinanza Ministeriale 215/91

ESPRESSIONE DEL VOTO

Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati.

ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati)

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d'Istituto.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

DOCENTI:

- Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.
- Docenti **a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni.**
- **NON** fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell'istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

PERSONALE ATA

- Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario **a tempo indeterminato** facente parte dell'Istituto



- **NON** fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

GENITORI

- L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.
- Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.
- **NON** spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

I Genitori di alunni che non frequentano più l'Istituto. Rimangono in carica nell'eventualità vi sia l'iscrizione di un altro figlio per l'anno scolastico successivo.

Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive non giustificate come stabilisce la normativa nell'art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Il docente che, con incarico di presidenza, sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.

LE LISTE DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati devono riportare:

- La componente di cui è composta la lista;
- L'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l'eventuale sede di servizio.
- Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.
- Possono contenere anche un solo nominativo.
- Le liste **NON** possono essere presentate dai candidati.
- Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all'ordine di presentazione delle liste.
- Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria.
- Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna.
- Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi candidati.
- La lista può essere presentata, nel caso non siano superiori a 200, da un decimo degli elettori. Da almeno 20 elettori nel caso siano superiori a 200.

REGOLARITÀ' DELLE LISTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione elettorale deve:

- Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori.
- Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria.
- Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate.
In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dalla lista.
- Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.
- Depennare i nominativi candidati che sono presenti in più liste.
- Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza.
- Comunicare attraverso l'affissione all'albo richiedendo la regolarizzazione entro tre giorni per le eventuali irregolarità nelle liste.
- Redigere il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazioni dandone comunicazione mediante l'affissione all'albo entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste.
- Affigge all'albo e invia ai seggi le liste elettorali definitive.

SEGGI ELETTORALI

Data l'emergenza sanitaria le votazioni si svolgeranno a distanza mediante la compilazione di due moduli google. Uno impostato con modalità raccolta dati elettori, l'altro con modalità anonima per l'espressione del voto.

Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni. E' composto da un presidente e due scrutatori. Data la peculiarità del momento, il seggio opererà al termine della tornata elettorale per lo spoglio, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti. Ogni componente del consiglio di Istituto potrà avere un seggio. In mancanza di candidati si costituirà un seggio unico a composizione mista.

Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano.

Le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il seggio inizia lo scrutinio al termine delle votazioni e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni.

Al termine delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

- Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
- Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
- Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
- In caso venisse espresso il voto per candidati di liste diverse da quella prescelta vale il voto di lista e non le preferenze.

Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l'attribuzione del voto andrà alla sola lista.

Il presidente del seggio, in ogni caso, deve interpretare la volontà dell'elettore e, solo in casi estremi, annullare la scheda.



PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presso ciascun circolo didattico ed istituto statale di istruzione secondaria è costituita la commissione elettorale di circolo o d'Istituto.

La commissione elettorale d'Istituto nominata dal Dirigente Scolastico, è composta di cinque membri: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo; due tra i genitori degli alunni iscritti.

La commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della commissione stessa.

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

I Dirigenti Scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, debbono essere immediatamente sostituiti.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI

L'attribuzione dei posti è regolata dall'art. 44 dell'OM 215/1991

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni ... da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Al termine delle procedure su indicate, il seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione all'albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell'elenco dei membri del consiglio eletti.

SCHEDE ELETTORALI

La normativa prevede: *Le schede devono essere uguali per ogni seggio. Esse riportano su entrambi i lati la dicitura "Elezioni del consiglio di circolo o istituto" e divisi in ulteriori gruppi portano la dicitura "Genitori", "Docenti", "Personale A.T.A.". Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.*

La votazione online potrà prevedere la presentazione di un modulo con le indicazioni di legge adattate alla modalità a distanza.

Non saranno possibili vidimazioni.

Alcune faq:

Come si calcola l'attribuzione dei seggi?

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Bisogna presentare una lista per ogni componente o è opportuno presentare più liste ?

La normativa permette di scegliere a livello di scuola; è necessario presentare più di una lista se la prima ha esaurito i posti di candidati disponibili e ci fossero altre persone che desiderano candidarsi. Occorre anche valutare "politicamente" l'opportunità di creare o meno una lista in contrapposizione. Il sistema elettorale è proporzionale di lista, per cui i voti e i seggi vanno anzitutto alla lista e poi, con il calcolo delle preferenze, ai singoli candidati di ogni lista.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Angela Zanca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*